



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia.it

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 14-02-2024

OGGETTO: Utilizzo "Isola ecologica" sita in c/da Bordone di Alia (Pa) per il posizionamento di casse scarrabili a tenuta stagna atte a contenere i rifiuti non pericolosi raccolti in modo differenziato (carta, cartone, plastica e lattine, vetro, rifiuti ingombranti e sfalci), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 d. lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il servizio di raccolta rifiuti nel territorio comunale viene espletato dalla Società in House AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l.;
- in data 01.08.2014 è stata costituita la Società Consortile a Responsabilità Limitata "AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. giusto atto Rep. N. 1/248 Racc. n. 898, rogito Notarile registrato a Palermo in data 11.08.2014 al n. 8339 – Serie IT e depositato a Palermo nella stessa data alla C.C.I.A.A. di Palermo al n. 49580 (iscritto il 13.08/2014);
- con nota prot. 2969 del 14.02.2017 veniva trasmessa dall'ARO "Alte Madonie" a tutti i comuni Soci, la Determinazione Dirigenziale n.1 del 10.02.2017 di affidamento del servizio rifiuti alla Società in house AMA Rifiuto è Risorsa Scarl;
- la società ha avviato la propria attività operativa in data 11 aprile 2017;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/Rif. del 28.02.2018 è stato disposto, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti mediante reitera parziale delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif. del 01.12.2017 e n. 15/Rif. del'01.12.2017.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- la Disposizione attuativa n. 26 del Presidente della Regione Siciliana del 11 luglio 2016 avente ad oggetto "Piano Straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e azioni immediate per l'avvio della raccolta differenziata nel territorio regionale" che all'art. 4, comma 4, dispone che – I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana, per il tramite dei propri uffici tecnici comunali, sono diffidati ad emanare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, che dispongano l'immediato avvio alle azioni necessarie per definire un "Piano di emergenza della raccolta differenziata", che contenga, in particolare, l'immediato avvio della frazione "secca" riciclabile dei rifiuti urbani (Carta e Cartone, imballaggi in plastica, Vetro e Alluminio), che dovrà svolgersi secondo i tempi e le modalità stabilite dal singolo Comune, con conseguente divieto assoluto di conferimento in discarica della frazione secca da differenziata. Al fine di agevolare l'incremento della raccolta differenziata, i Sindaci, per il tramite dei propri Uffici tecnici comunali, dovranno individuare, se

necessario, apposite aree già autorizzate, o da autorizzare anche in via contingibile ed urgente, dotate delle attrezzature necessarie previste dalla normativa vigente di settore per il deposito temporaneo della frazione "secca" da differenziata;

- l'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";

- il 3° comma del medesimo art. 191 che stabilisce che "le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organitecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali".

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/Rif. del 28.02.2018 che testualmente riporta che è "assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata".

VISTO il comma 3 dell'art. 4 della predetta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/Rif. del 28.02.2018 che obbliga entro il 31 marzo 2018 i Sindaci dei comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta Differenziata e conseguono basse percentuali di R.D. inferiori alla percentuale minima di legge del 65%, "a valutare e ad attivare ogni utile azione anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e degli artt. nn. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta dismettendo i cassonetti stradali ed attivando i centri comunali di raccolta";

VISTA l'Ordinanza n. 4/Rif. del 7 giugno 2018 che tra le altre cose, all'art. 3 comma1, ribadisce l'obbligo per i comuni di attivare entro il 30 giugno 2018, ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per esempio, variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali ed attivando centri comunali di raccolta;

VISTI gli articoli 50, 54 e 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Titolo I parte quarta Capo I "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, da attuarsi mediante il rafforzamento dei sistemi per la raccolta differenziata;

CONSIDERATA la necessità di mantenere le percentuali di Raccolta Differenziata fissati dalle vigenti disposizioni legislative e dalle Ordinanze del Presidente della Regione con la selezione delle varie tipologie di rifiuto; **RITENUTO** indispensabile adottare ogni misura utile per ridurre la produzione di rifiuti "indifferenziati" e mantenere gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti nel territorio Comunale Alia (Pa), anno 2022 68% di RD e anno 2023 69% di RD;

PRESO ATTO della volontà di voler mantenere l'utilizzo dell'isola ecologica sita in Contrada Bordone, a seguito tavolo tecnico tenutosi con tecnici del Comune e tecnici AMA in data 9 febbraio 2024, in quanto funzionale alle esigenze del servizio igiene ambientale;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Alia (PA) dispone di un'isola ecologica costruita con fondi POR 2000-2006, la quale necessita di miglioramenti e adeguamenti;

- l'assenza di aree a supporto della logistica della raccolta differenziata porta a porta potrebbe potenzialmente generare problematiche di ordine igienico-sanitario dovute allo sconvolgimento dell'attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta oltre a perdere irrimediabilmente i livelli percentuali di raccolta differenziata raggiunti, 68% anno 2022 e 69% anno 2023;

- occorre in ogni caso evitare situazioni e problematiche di ordine igienico-sanitarie, anche potenziali;

- nelle more del miglioramento nonché adeguamento della predetta Isola Ecologica con le caratteristiche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., il Comune di Alia (PA), per quanto sopra evidenziato, intende procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come suggerito dalla Ordinanza n. 02/Rif. del 28.02.2018, la cui procedura di attuazione è indicata dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario a porre in essere i miglioramenti e adeguamenti necessari dell'attuale Isola Ecologica;

- senza l'utilizzo dell'attuale Isola Ecologica si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza e all'igiene pubblica, facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione degli stessi nella frazione indifferenziata;

- l'utilizzo dell'attuale Isola Ecologica è ritenuto da questa Amministrazione e dal Gestore, strategica ed imprescindibile all'interno della dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per garantire un mantenimento ed incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

- il protrarsi dell'assenza di un luogo deputato al deposito temporaneo di rifiuti ingombranti nel territorio comunale potrebbe innescare il verificarsi di fenomeni di deposito incontrollato degli stessi e che ciò è da ritenersi potenziale vettore di inconvenienti di natura igienico-sanitaria;

PRESO ATTO che l'isola ecologica di C/da Bordone ha, dunque, una relevantissima utilità e necessità di interesse pubblico;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE:

-alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. mediante Ordinanza atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

VISTI:

- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

- l'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ove è stabilito che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero...";

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

- l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i Poteri sostitutivi);

- altresì, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

- gli artt. 177 - 178 - 182 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

- l'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 e le relative disposizioni attuative;

RITENUTO di assumere ordinanza contingibile ed urgente per garantire la pubblica e privata incolumità, necessitata dal preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di compromissione dell'igiene e sanità pubblica;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 19 gennaio 2024, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del settore e il Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente ordinanza;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica della presente ordinanza, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI gli artt. 68 e 69 della legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTI gli artt. 50, 54 e 107 del decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

IL SINDACO

Con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che conferisce allo stesso, qualora si verifichino condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, pur garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli

elementi, presupposti e condizioni che giustificano il ricorso al sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii,

ORDINA

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e ss.mm.ii., l'utilizzo dell'isola ecologica di C/da Bordone, a suo tempo realizzata con i POR 2000-2006, per il tempo necessario all'espletamento del citato miglioramento ed adeguamento, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale;

- la collocazione e il posizionamento di cassoni scarrabili a tenuta stagna che consentano il deposito temporaneo delle frazioni differenziate quali: carta, cartone, vetro plastica e metalli, rifiuti ingombranti e sfalci;
- di autorizzare AMA- Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. a provvedere all'attivazione dei seguenti servizi con procedura di urgenza:

- collocazione dei cassoni scarrabili necessari, conseguente ritiro e trasporto presso gli impianti di recupero;
- recupero e/o smaltimento dei rifiuti oggetto della presente Ordinanza presso piattaforma/e e/o impianto autorizzato;

- che il sito sia utilizzabile alle seguenti condizioni:

- i cassoni scarrabili e utilizzati per la raccolta dei rifiuti differenziati dovranno essere svuotati nel più breve tempo possibile (fatti salvi i tempi tecnici);

- non dovranno essere ospitati, a nessun titolo, rifiuti diversi da quelli individuati dalla presente ordinanza;

- in ossequio al pubblico decoro, qualora necessario, dovranno essere utilizzati cassoni a cielo chiuso o adeguatamente coperti con teli;

- ciascuna frazione merceologica di rifiuti depositati dovrà, in ogni caso, essere avviata a recupero entro 15 giorni;

- è vietato l'abbandono sul suolo di qualsiasi tipologia di rifiuto;

- l'isola ecologica non sarà aperta al pubblico, ma al cancello sarà presente un operatore che accoglierà i rifiuti, per poi depositarli all'interno dei cassoni scarrabili a tenuta stagna;

- la cittadinanza è tenuta al rispetto della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti, con le sanzioni previste dall'art. 255, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, per i comportamenti non sanzionati dalla norma testé citata, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per la violazione di ordinanze adottate dal Sindaco.

DISPONE

l'utilizzo dell'isola ecologica sita in C/da Bordone ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale e lo stoccaggio delle frazioni raccolte non pericolose, raccolte in modo differenziato nel territorio Comunale dal 14 febbraio 2024 al 14 agosto 2024, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

-che l'ufficio di Tecnico provveda che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione ed inviata al Responsabile del Settore Tecnico, Finanziario nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;

-che la presente ordinanza in copia andrà inviata entro e non oltre giorni 3 (tre) da oggi al:

- Presidente del Consiglio dei Ministri;

- Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- Ministro della Salute;

- Ministro delle Attività Produttive;

- Presidente della Regione Siciliana;

- Prefetto di Palermo;

- Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;

- Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque;

- Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6;

- All'Amministratore Unico della Società AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l.;

- S.R.R. "Palermo Provincia Est";

- Stazione Carabinieri Alia;

- affinché gli uffici competenti procedano a dare massima pubblicità alla presente ordinanza su tutto il territorio comunale;

DA' ATTO

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 19 gennaio 2024, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del settore e il Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente ordinanza;

-della regolarità tecnica della presente ordinanza, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, è ammesso ricorso:

-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 "Attuazione dell'art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. Allegato1. Codice del processo amministrativo" entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione siciliana.

DISPONE

la notifica della presente all'Amministratore Unico della Società AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l., alla S.R.R. "Palermo Provincia Est", al Dipartimento di Prevenzione dell' ASP Palermo, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Alia e la pubblicazione della stessa all'albo pretorio informatico e sul sito istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, addì 14 febbraio 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di funzioni dirigenziali
Ing. Angelo CASTIGLIONE

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.